

## **FINMA\_VERSICHERUNGSRECHT 20040413\_i\_ti\_o\_00 vom 13. April 2004**

FINMA Versicherungsrecht, 2004-04-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma\\_versicherungsrecht\\_20040413\\_i\\_ti\\_o\\_00](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20040413_i_ti_o_00)

FR: FINMA\_VERSICHERUNGSRECHT 20040413\_i\_ti\_o\_00 du 13 avril 2004

IT: FINMA\_VERSICHERUNGSRECHT 20040413\_i\_ti\_o\_00 del 13 aprile 2004

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

quindi di non rinunciare al contratto — e concede ancora del tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del premio, il contratto rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STE in RUA V n. 124, in: CARRE, op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA). Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II 463) - gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc). Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: CARRON, op. cit., n. 196 pag. 67). Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 202). Come indicato in precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura anche se il premetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204). Pertanto, la sospensione della copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 I 1204, STF in RUA XIV n. 32, in: CARRON, op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA). 2.8. Nel caso concreto, dall'estratto conto corrente globale LCA, stato al 10 settembre 2003 di Y (cfr. doc. 19 e doc. 20), risultano effettivamente alcune fatture per premi ancora scoperte: in particolare, per XXX fr. 102.60 relativi ai premi dei mesi compresi fra aprile 2001 e dicembre 2001 (premio di fr. 11.40 mensili); per XXX, invece, fr. 87.40 relativi ai premi di aprile, maggio e giugno

Incarto n. Lugano 36.2003.52 13 aprile 2004

#### **E. 32**

2000 (premio di fr. 11.40 mensili) e ai premi dei mesi compresi fra aprile 2001 e luglio 2001 (premio di fr. 13.30 mensili). Con riferimento alla fattura della XXX del 1° luglio 2002 di fr. 845.85 (cfr. doc. 6), occorre osservare che dalla documentazione agli atti, non

risulta nessuna prova della presunta sospensione delle prestazioni dell'assicurazione complementare nel periodo compreso fra il 23 marzo e il 10 aprile 2002 invocata dalla Cassa malati Supra nella comunicazione del 26 luglio 2002 (cfr. doc. 04), per giustificare il rifiuto di rimborsare i medicinali prescritti dal medico e rientranti fra le prestazioni coperte dall'assicurazione complementare di cui beneficiavano gli assicurati. Agli atti risulta infatti un'ingiunzione legale della Cassa malati Supra del 26 febbraio 2002 inviata a XXX tesa al pagamento dei premi per l'assicurazione complementare (LCA) relativi ai mesi compresi fra agosto e dicembre 2001, oltre spese di sollecito, ancora dovuti sia da lui, sia da sua moglie XXX (pari a fr. 225.95, cfr. doc. 8a), invitandolo ad effettuare detto versamento entro il 23 marzo 2002, pena la sospensione dei suoi obblighi contrattuali: INGIUNZIONE LEGALE LCA Data d'emissione: 26 febbraio 2002 Estratto fatture scadute al 31 dicembre 2001 Questo modulo tiene conto dei vostri versamenti fino al 22 febbraio 2002 Importo da pagarci immediatamente 23 marzo 2002 N° bollettino: 02-00'000'388'416 Alla data di spedizione del presente avviso, l'importo indicato rappresentante il premio scaduto della(e) sua (sue) assicurazione(i) complementare(i) non ci è giunto. La scadenza del termine di pagamento le è probabilmente sfuggita. La preghiamo in conseguenza di voler saldare la somma dovuta alla scadenza summenzionata mediante la polizza di versamento qui unita. Le rammentiamo che se questa ingiunzione rimanesse senza effetto, i nostri obblighi al suo riguardo sarebbero sospesi a decorrere dell'espiazione del termine sopraccitato e fino al pagamento globale di quello che ci deve (art. 13 delle nostre Condizioni generali delle assicurazioni complementari). Le auguriamo che tale contrarietà sarà evitata e la ringraziamo anticipatamente del suo pronto pagamento. Se nel frattempo, ha effettuato il versamento corrispondente, la presente ingiunzione non ha più motivo di essere." (Doc. 8) t

Incarto n. 36.2003.52 Lugano 13 aprile 2004

### **E. 33**

Gli assicurati non hanno dato seguito a tale ingiunzione. Ci si può chiedere se questa ingiunzione legale LCA emessa nei confronti dei coniugi XXX da parte di Supra, visto il mancato pagamento entro il termine fissato di quanto dovuto, rappresenti una diffida ai sensi dell'art. 20 LCA - e sarebbe quindi da considerare una diffida imperfetta, che non può esplicare effetti nei confronti degli assicurati, dato che la stessa non contiene tutti gli elementi propri di una vera e propria diffida - o se non sia neppure una vera diffida, vista la mancanza di alcuni elementi fondamentali della diffida. La questione può comunque restare aperta, dato che, in entrambi i casi, le conseguenze nei confronti degli assicurati non cambiano: infatti sia che si tratti di una diffida imperfetta, sia che si tratti di una semplice ingiunzione che non può quindi costituire una diffida, non possono in ogni caso prodursi gli effetti propri della diffida e in particolare la sospensione degli obblighi ss.curatl.r.: ,rot:vo per !I quíle !I contrútto a,CjslVUraL!vo fra I^ i part i continua a restare in vigore. Va infatti ricordato che, come stabilito dall'Alta Corte in una sentenza del 25 aprile 2002 nella causa G., pubblicata in DTF 128 III 186, una diffida per essere valida ed esplicare i suoi effetti nei confronti degli assicurati deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi citati - ovvero indicare un ultimo termine di quattordici giorni concesso dall'assicuratore per versare quanto dovuto e attirare l'attenzione dell'assicurato su tutte le conseguenze della mora, ossia la sospensione della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore, così come il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto - dando in tal modo all'assicurato la possibilità di essere pienamente consapevole delle conseguenze cui va incontro omettendo di pagare quanto dovuto entro il termine assegnato. L'ingiunzione legale LCA citata inviata ai coniugi

XXX non indica chiaramente che viene concesso agli assicurati un ultimo termine legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al pagamento degli importi scoperti; inoltre, essa indica una sola delle due possibili conseguenze del mancato pagamento di quanto dovuto entro il termine di grazia, vale a dire la sospensione delle prestazioni da parte dell'assicuratore, omettendo di segnalare agli assicurati la possibilità per l'assicuratore di recedere dal contratto. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), se l'Assicuratore non notifica una diffida al debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi nel caso in cui si produca un nuovo evento e neppure può recedere dal contratto; l'assicurato, infatti, non si trova in mora per il solo fatto che il premio è scaduto, ma è necessario ancora che l'Assicuratore lo diffida, informandolo in

• Incarto n. Lugano 36.2003.52 13 aprile 2004 modo esplicito e completo su tutte le conseguenze del ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine concessogli, pena l'irregolarità della diffida; se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha ancora dato seguito al pagamento del premio, gli obblighi dell'Assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA) e la sospensione dura fino al pagamento completo del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti dall'attitudine dell'Assicuratore. La prima diffida "perfetta" contenente tutti gli elementi necessari a norma dell'art. 20 LCA risultante agli atti è una "Intimazione LCA", datata 15 luglio 2002, con la quale l'assicuratore malattia ha invitato XXX a versare, entro quattordici giorni, la somma ancora impagata di fr. 88.20, corrispondente ai premi LCA impagati dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 relativi a XXX (per un totale di fr. 39.90, cfr. doc. 10 a) e a XXX (per un totale di fr. 48.30, cfr. doc. 10b)\_ pena la sospensione delle prestazioni complementari LCA: INTIMAZIONE LCA Data d'emissione: 15 luglio 2002 Estratto fatture scadute al 2 luglio 2002 Questo modulo tiene conto dei vostri versamenti fino al 13 luglio 2002 il Ipor ii+ da pagarci immediatamente

N° IJUI ctuno: v2-vv vv 1`-TV.C.'.0ivv Il nostro servizio contabilità ci informa che non ha saldato, entro i termini stabiliti, i suoi premi di assicurazione, oppure, le partecipazioni alle spese mediche; pensiamo comunque che si tratta di una semplice dimenticanza. Di conseguenza, lei è sempre debitore dell'importo menzionato qui sotto. La invitiamo ad utilizzare la polizza di versamento in basso al presente documenta onde poter saldare questa somma, e per questo la ringraziamo anticipatamente. Richiamo delle disposizioni legali: Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Attiriamo la sua attenzione sul fatto che in virtù della legge summenzionata e dell'intimazione che lei ha già ricevuto per un periodo d'assicurazione precedente, le assicurazioni complementari LCA, secondo conteggio allegato, saranno sospese fino a quando non avrà pagato i premi arretrati compresi interessi e spese. Se nel frattempo, il pagamento dei debiti per i periodi d'assicurazione precedenti è stato effettuato, le assicurazioni complementari LCA precitate saranno sospese entro 14 giorni a partire dall'invio della presente. In effetti, solo il pagamento entro il termine summenzionato della somma totale dovuta, compreso le spese, permetterà di evitare questa sanzione.

• Incarto n. Lugano 36.2003.52 13 aprile 2004 La informiamo, inoltre, che se il pagamento della somma dovuta non avverrà entro il termine, abbiamo la possibilità, oltre alla sospensione delle prestazioni, di annullare le assicurazioni complementari LCA." (Doc. 10) Non avendo dato seguito alla diffida citata, l'assicuratore malattia ha quindi provveduto ad inviare a XXX, in data 13 agosto 2002 (cfr. doc. 14), la comunicazione relativa alla "Sospensione delle assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto di

assicurazione (LCA)"; di conseguenza, in virtù del predetto art. 20 cpv. 3 LCA, gli obblighi della Cassa malati Y sono stati correttamente sospesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di diffida (ovvero entro quattordici giorni a partire dal 15 luglio 2002 compreso). Il sopraggiungere di una situazione di ritardo nel pagamento dei premi non ha -- come visto -- per effetto la rescissione del contratto d'assicurazione, ma unicamente la sospensione della protezione assicurativa (i-II t I\_\_ ^N'13vL.1 IL LR, op. cit., II. I J "el ârt. 20 LCA, pag. 327, DTÇ 103 II 204, 208 = SVA XIV n. 32 pag. 150 = Pra 1977 pag. 478). Di conseguenza, dato che l'assicuratore malattia non ha dimostrato che nel periodo relativo alla fattura in discussione la copertura complementare N, fosse sospesa nei confronti dei coniugi XXX - gli obblighi della Cassa malati Supra sono stati infatti sospesi a decorrere dal 28 luglio 2002 (vale a dire dalla data di scadenza del termine di diffida, cfr. doc. 10) - la fattura della XXX del 1' IutJg. lio 2002 di I. 845.85 per medicinali rientranti, per stessa ammissione della Cassa malati y ; fra le prestazioni coperte dall'assicurazione complementare (ctr. doc. 04), deve essere posta a carico di Y A tal proposito va osservato che nello scritto inviato il 2 ottobre 2003 al TCA l'assicuratore malattia ha indicato, ai punti 19, 20 e 21, di avere rimborsato la fattura in questione al fornitore di prestazioni secondo il sistema del terzo pagante e che di conseguenza gli assicurati non possono più vantare nessuna pretesa nei confronti di Y (cfr. doc. XIV). Nello scritto inviato agli assicurati in data 26 luglio 2002, tuttavia, la Cassa malati ha informato i coniugi XXX che Y avrebbe rimborsato direttamente alla XXX la fattura di fr. 845.85, essendo convenzionalmente obbligati a farlo, provvedendo successivamente a fatturare agli assicurati l'importo a loro carico di fr. 422.75 (cfr. doc. 04). Rispondendo ad un'esplicita domanda del TCA volta ad accertare se effettivamente y ha rimborsato alla XXX la fattura citata, fatturando poi agli assicurati l'importo di fr. 422.75,

• Incarto n. Lugano 36.2003.52 13 aprile 2004 la Cassa malati, con scritto del 2 aprile 2004 ha confermato queste circostanze, indicando che l'importo di • fr. 422.75 (risultante dalla deduzione, dal prezzo di base di fr. 432.30 del medicamento, della percentuale del contributo per la stabilizzazione dei costi, pari a fr. 13.85 e dall'aggiunta della tassa di farmacia pari a fr. 4.30, cfr. consid. 1.13.) corrisponde al rifiuto di presa a carico del medicamento "XXX"; l'assicuratore malattia ha poi precisato che se l'assicurata non fosse stata sanzionata con una sospensione delle prestazioni delle sue assicurazioni complementari, Y . avrebbe ammesso una presa a carico da parte dell'assicurazione complementare delle prestazioni particolari N del farmaco citato, come medicamento fuori lista (cfr. doc. XXII). Visto quanto precede, ritenuto in particolare che, come visto, nel periodo in questione le prestazioni della Cassa malati non erano sospese nei confronti degli assicurati (sospensione che ha spiegato i suoi effetti a partire dal 28 2002), a mente di questo Tribunale Y deve rimborsare ai coniugi XXX l'importo di fr. 422.75. 2.9. Resta quindi da esaminare se i ricorrenti hanno diritto al rimborso delle altre due fatture citate in precedenza, rientranti fra le prestazioni coperte dall'assicurazione complementare N, stipulata dai coniugi XXX, ovvero la fattura "XXX" del 22 maggio 2002 (cfr. doc. C10) e la fattura "l'XXX" del 2 nnnn i\_r\_ ^\_\_ u ni germaio LUU3 (cfr. doc. n1U). Per quanto riguarda la fattura "XXX" di fr. 570.30, datata 22 maggio 2002 - e concernente quindi, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.8.), un lasso di tempo precedente alla sospensione del contratto assicurativo - occorre rilevare che l'assicuratore malattia, nella risposta del 26 giugno 2003 (cfr. doc. III), ha espressamente riconosciuto che la stessa debba essere presa a carico da parte di y conformemente a quanto stabilito dalla cifra 17 dell'allegato alle Condizioni speciali dell'assicurazione complementare delle prestazioni

particolari N del seguente tenore: "17. Articolo 5, cpv. 2, lett. q Mezzi ausiliari sì Ditte specializzate Sono presi a carico fino a concorrenza di Fr. 300.- per anno civile per l'insieme degli articoli, le spese di noleggio, d'acquisto, di modifica, di riparazione dei mezzi ausiliari seguenti, non assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, dall'AVS o dall'AZ: - solette ortopediche - scarpe ortopediche - corsetti ortopedici - mutande d'adduzione

incarto n. Lugano 36.2003.52 13 aprile 2004 - esoprotesi del seno - toilettes sopraelevate - noleggio di torce - parrucche - cuscini retrocapitali - modifiche di scarpe - noleggio di sedie a rotelle - mentoniere - protesi acustiche - protesi oculari - sedili per WC - sedili per vasche da bagno - noleggio di letto elettrico - seggette - cinture addominali - ortesi di gambe - noleggio d'elettrostimolatore per la rieducazione" Di conseguenza, la fattura per protesi acustiche della ditta XXX di fr. 570.30, datata 22 maggio 2002 (cfr. doc. C10), per XXX deve essere presa a carico da parte della Cassa malati Y nella misura massima possibile di fr. 300. Infine, per quanto concerne la fattura di fr. 100 della ditta "LXXX" del 2 gennaio 2003 a favore di XXX (cfr. doc. 1110), Y ha rilevato di non essere tenuta al pagamento della stessa, in quanto gli assicurati hanno inoltrato disdetta sia dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia dell'assicurazione complementare stipulata dagli assicurati, in quanto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), gli obblighi della Cassa malati Y sono stati sospesi a decorrere dal 28 luglio 2002 (cfr. doc. 10). Una delle conseguenze della mora in cui si viene a trovare un assicurato che non ha effettuato per tempo il pagamento di un premio d'assicurazione complementare è, come rilevato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), la sospensione degli obblighi dell'assicuratore. Pertanto, se un evento si produce dopo che il termine legale di diffida di quattordici giorni è trascorso

Incanto n. 36.2003.52 Lugano 13 aprile 2004

### **E. 38**

infruttuoso, l'assicuratore non ha più alcun obbligo giuridico nei confronti dell'assicurato. In concreto, quindi, la fattura di fr. 100 della ditta "LXXX" del 2 gennaio 2003, conseguente alla prescrizione medica del Dr. Med. XXX, del 2 dicembre 2002, riguarda una prestazione avvenuta in un periodo di sospensione degli obblighi assicurativi. Di conseguenza, la fattura della ditta "LXXX" (cfr. doc. H10) non deve essere rimborsata da Supra. 2.10. Secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere

contro le stesse Alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.